



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLE CAMONICA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione

dell'Assemblea dell'Unione n.03 del 27/03/2019

modificato con deliberazioni n.25 del 27/12/2019 - n.03 del 14/03/2022 – n. 14 del 26/07/2022

modificato con deliberazione n. 02 del 28/03/2024

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di informazione e di dichiarazione

Articolo 8 Il conto di gestione e gli obblighi di ogni gestore

Articolo 9 Versamenti

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Pubblicazione

Articolo 15 Finalità dell'imposta

Articolo 16 Contenzioso

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione turistica, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione turistica, ubicati nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica, come meglio precisato al successivo comma 3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sino a diversa Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione da adottarsi nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, l'Imposta è applicata ai territori di tutti i Comuni associati e precisamente Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno.
4. L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare. La Giunta dell'Unione, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, può limitare l'imposizione ad uno o più periodi dell'anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva o immobili destinati alla locazione turistica (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situati nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica in cui è applicata l'imposta, nonché in tutte le unità abitative, anche temporaneamente ad uso turistico.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture:
 - A. Strutture ricettive alberghiere;
 - B. Strutture ricettive non alberghiere ad esclusione delle Case per Ferie gestite direttamente dagli ospiti;
 - C. Case o Appartamenti per Vacanze comprese quelle gestite in forma non imprenditoriale, previa comunicazione al S.U.A.P.;
 - D. Strutture ricettive all'aria aperta;
 - E. Immobili destinati alla locazione turistica; (art.38 c.8 l.r. 27/2015 alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
 - F. Esercizi di agriturismo;
 - G. Rifugi alpini ed escursionistici.
3. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione turistica di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero della riscossione, è il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone della locazione turistica presso le quali alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore ed il soggetto che incassa il canone della locazione turistica pertanto rispondono direttamente del corretto e integrale versamento dell'imposta all'Unione dei comuni dell'alta valle Camonica

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni dell'Unione.
 - b) i minori fino al compimento dei 14 anni.
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
 - d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Unione, dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali.
 - f) sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione turistica a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui al punto c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva ed al soggetto che incassa il canone della locazione turistica, di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del portatore di handicap. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza.
3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile (i gestori) fino al 31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive e/o immobili destinati alla locazione turistica individuate/i nell'art. 3, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi di informazione e di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone della locazione turistica ubicati nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica, ove è applicata l'imposta, sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese dell'Unione dei Comuni in più lingue.
2. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite, anche temporaneamente, ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiarare l'uso turistico all'Unione con comunicazione ai sensi dell'art. 38 L.R. n°27 del 01.10.2015.
3. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Unione e di eventuale sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

Articolo 8

Il conto di gestione e gli obblighi di ogni gestore e dei soggetti che intervengono nelle locazioni turistiche

1. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare all'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dall'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica, come previsto dall'art.7 del presente regolamento;
 - b) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando l'applicativo software gestionale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dall'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica o direttamente presso gli uffici amministrativi preposti, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel trimestre precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;

- Il gestore, contestualmente all'inizio dell'attività o in qualsiasi momento, può richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale/gestionale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica;
- e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
 - f) il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune (mod.21);
**(modifiche di cui all'art.180 c.3 Decreto Rilancio [L.17.07.2020 nr.77 di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 nr.34])*
 - g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica;
 - h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici dell'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica, sono obbligati al versamento della stessa in qualità di responsabili del pagamento.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva od al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica presso la quale hanno pernottato. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento all'Unione dei Comuni dell'alta valle Camonica con le modalità di cui al comma 2. Il gestore ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica non inviano all'Unione dei Comuni quietanze relative ai singoli ospiti. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica dovranno conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone della locazione turistica effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno mediante le modalità di pagamento disponibili nel software gestione così come stabilite con delibera della Giunta dell'Unione. L'Unione potrà adottare modalità di rilevazione delle presenze informatiche, in tal caso provvederà d'ufficio alla richiesta dei versamenti.
3. L'Unione dei Comuni potrà effettuare controlli sulla base dei dati dei report desumibili dal portale ROSS1000, o analogo strumento di comunicazione delle presenze. Qualora tali informazioni non siano

desumibili e/o disponibili potrà richiedere che i gestori comunichino il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative ad un determinato periodo di imposta.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. L'Unione effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti art. 7 e 9.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione; in particolare l'Unione potrà dotarsi di strumenti (software) informatici atti ad incrociare i dati relativi all'offerta di disponibilità di affitto/soggiorno a scopi turistici e dimostrarne la presenza in rete. I gestori delle strutture ricettive, i privati, i possessori di unità abitative ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati all'Unione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Unione può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed il soggetto che incassa il canone della locazione turistica ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai soggetti che incassano il canone della locazione turistica e ai privati, "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta del presente regolamento si applica, in caso di omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.

Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 comma 2 lett e) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo non versato, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.*

Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 8 del presente regolamento si applica, in caso di infedele dichiarazione di cui all'art. 8 comma 2 lett. d) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'importo non versato, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017.*

*(modifiche di cui all'art.180 c.3 Decreto Rilancio [L.17.07.2020 nr.77 di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 nr.34])

4. Inoltre le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000:

- a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 c.1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro più le spese di notifica ed accertamento;
- b)) in caso di omessa richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 8, comma 2 lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro più le spese di notifica ed accertamento;
- c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 8, comma 2 lettera c),d),e),f) e dell'art.9 c.1,2,3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro più le spese di notifica ed accertamento;
- d) Il soggetto gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve turistica che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a 500 euro più le spese di notifica ed accertamento;
- e) Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera o effettua locazioni per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche online, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5 della legge regionale n. 27/2015 o un'attività di locazione per finalità turistiche, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1 della medesima legge regionale, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
- f) Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera o effettua locazioni per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998 in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
- g) In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.

Gli uffici amministrativi preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno, inviano al gestore o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione turistica, immediato sollecito delle inadempienze previste dall'art.8 e 9, entro il termine di 15 giorni da ogni scadenza prevista dal presente regolamento. Trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica del sollecito, gli elenchi delle inadempienze saranno inviati al servizio di polizia locale e agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente su iniziativa legale dell'ente comunale di riferimento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Servizio Finanziario.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

1. Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 15

Finalità dell'imposta

1. Essendo classificata l'imposta di soggiorno come un tributo di scopo, il relativo gettito deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Presidente dell'Unione o la Giunta dell'Unione potranno istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 16

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n.546/1992.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal **1° giugno 2019**.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta dell'Unione ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità dell'Unione.